



REGOLAMENTO REGIONALE PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA

Approvato nella seduta dell'8 marzo 2017

Delibera n. 061/2017

ART. 1 Costituzione della Commissione

Il Consiglio regionale istituisce la Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua.

La Commissione è costituita da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 6 componenti. Di norma i componenti sono consiglieri, ma è possibile prevedere la presenza di membri esterni. I membri esterni possono essere sia iscritti sia non iscritti all'albo e la loro presenza può essere anche temporanea o prevista su specifiche questioni. La commissione è costituita con apposito atto deliberativo, in caso di presenza di membri esterni devono essere esplicitati le modalità ed i motivi dell'individuazione degli stessi. Ai componenti della Commissione, si applica quanto previsto dalle Linee guida emanate dall'A.N.A.C. con specifico riferimento agli Ordini ed ai Collegi professionali e le norme approvate dal Consiglio nazionale in merito alla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 2 Funzionamento e compiti della Commissione

La Commissione ha potere consultivo. Si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, prima di ogni seduta del Consiglio regionale.

La Commissione esprime il proprio parere su:

- i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi;
- i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale, ivi compresa la formazione sul campo;
- i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
- le richieste ex-post di attribuzione di crediti ad attività svolte dagli iscritti;
- le richieste di esonero degli iscritti;
- le richieste di convenzione e/o cooperazione di soggetti pubblici o privati.

ART. 3 Compiti del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale, sentita la Commissione, delibera:

- i crediti formativi da attribuire agli eventi realizzati nel territorio regionale e proposti dai soggetti autorizzati all'organizzazione di eventi formativi;
- i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni con il Consiglio regionale, ivi compresa la formazione sul campo;



- i crediti formativi da attribuire agli eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
- i crediti formativi da attribuire alle attività svolte dagli iscritti le cui richieste siano pervenute ex-post;
- il periodo di esonero degli iscritti che ne abbiano fatto richiesta;
- la stipula di convenzione e/o cooperazione con soggetti pubblici o privati.

ART. 4 Riconoscimento di crediti formativi ad eventi

Per gli eventi formativi, l'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde ad 1 ora di attività formativa, così come previsto dal successivo art. 5. Saranno escluse dal conteggio, le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento, se previste. Il Consiglio regionale, con successiva deliberazione, può determinare un contributo, quale diritto di segreteria, da richiedere agli enti organizzatori per il riconoscimento degli eventi formativi e della relativa attribuzione di crediti.

ART. 5 Riconoscimento delle attività

Le attività formative cui vengono attribuiti crediti formativi, si distinguono in:

- attività formativa passiva*, di cui l'assistente sociale è fruitore/soggetto passivo;
- attività formativa attiva*, in cui l'assistente sociale svolge docenza, supervisione, partecipa a momenti di studio, ecc.; attività che presuppongono preparazione, approfondimento e che esigono momenti di riflessività e che, dunque, consentono l'accrescimento di conoscenze e competenze.

In alcuni casi l'iscritto può richiedere l'attribuzione dei crediti ex-post.

In base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo del Consiglio nazionale, per le attività formative, il Consiglio regionale si attiene ai seguenti parametri:

Eventi formativi	Crediti formativi	Note
Corsi di formazione e aggiornamento attinenti al servizio sociale	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
Corsi di perfezionamento universitario, di alta formazione, dottorati di ricerca e master	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
Partecipazione a seminari e convegni	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti
Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente, attinenti alla professione ed al compito svolto dal professionista	1 credito/1 ora	Ogni evento formativo può essere autorizzato per un massimo di 45 crediti



Partecipazione ad incontri di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	Si intende l'attività di un assistente sociale supervisionato da un assistente sociale supervisore
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a gruppi multi professionali	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisore professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L39) e Corso di laurea magistrale (LM87) e master attinenti al servizio sociale	Supervisione dei tirocini: 15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno, con un massimo di 45 crediti nel triennio	
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca	- Gruppi di studio, di miglioramento, audit con progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incontri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili. - Progetti di ricerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi. - Elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multi professionali: 10 crediti	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale, in relazione alla tematica trattata
Attività di docenza universitaria	1 Credito Formativo Universitario (CFU); 2 crediti formativi per modulo d'insegnamento	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale, in relazione al corso d'insegnamento
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali	2 crediti formativi per incontro, di cui 1 deontologico, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	(esclusi i consiglieri del CROAS o del CNOAS)
Incarico elettivo come consigliere del CNOAS o del CROAS	12 crediti per anno, di cui 5 deontologici	
Incarico come componente del Collegio di disciplina/Consiglio territoriale o nazionale di disciplina	12 crediti deontologici all'anno, proporzionalmente alla presenza alle sedute (<i>es. se si tengono 20 sedute all'anno e si partecipa a 10 sedute, i crediti deontologici saranno 6</i>)	
Svolgimento di relazioni o lezioni	3 crediti a relazione, fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente, se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo	Potranno essere assegnati crediti deontologici e dell'ordinamento professionale, in relazione alla tematica trattata
Partecipazione alle commissioni esami di Stato	5 crediti per ogni sessione, di cui 3 deontologici	



Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libri, monografie, ecc.	- Monografie e libri: 15 crediti per testo. - Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on-line (regolarmente registrate) o edite dai CROAS o dal CNOAS e da loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio	Da richiedersi nell'anno di pubblicazione. In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti deontologici
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I professionisti che frequentano corsi di formazione all'estero, potranno vedersi riconosciuti crediti formativi a fronte di idonea autorizzazione richiesta, per il tramite del proprio CROAS al Consiglio nazionale e da questi concessa, in conformità alle presenti Linee di indirizzo.

Il professionista interessato può:

a) procedere a formulare istanza di riconoscimento dell'evento estero inoltrando al Consiglio nazionale, per il tramite del Consiglio regionale, almeno 90 gg. prima della frequenza del corso, la documentazione relativa all'evento formativo, quale il programma, le materie oggetto dell'evento, i relatori, ecc.

ovvero

b) entro 60 gg. dalla conclusione del corso, chiedere il riconoscimento dell'attività ex-post, per il tramite della piattaforma informatica, allegando la documentazione comprovante la frequenza dell'evento e la documentazione relativa all'evento formativo.

Il Consiglio regionale invierà comunicazione e documentazione al Consiglio nazionale; quest'ultimo valuterà la documentazione sottoposta e riconoscerà i crediti dandone comunicazione al Consiglio regionale per l'aggiornamento nell'area riservata del professionista. Il numero massimo di crediti acquisibili frequentando corsi di formazione all'estero, è 45 nel triennio.

ART. 6 Esoneri

L'esonero avviene su istanza presentata dall'interessato al Consiglio regionale di appartenenza, utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata del sito del Consiglio nazionale.

Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal presente Regolamento.

L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle vigenti norme e Regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all'invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio territoriale di disciplina competente.

Per tutte le tipologie di esonero, le istanze devono essere presentate entro 3 mesi dall'evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire ai Consigli regionali la valutazione delle stesse.

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA
tel. 06 588 22 13 ■ fax 06 58 33 43 57
www.oaslazio.it ■ e-mail: oaslazio@oaslazio.it



I motivi degli esoneri previsti all'art. 13 del Regolamento per la Formazione continua, sono:

- 1) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
- 2) grave malattia o infortunio;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi, dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- 4) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento ed in proporzione al periodo di astensione dall'attività professionale.

Nell'esame della richiesta, il Consiglio regionale valuta il periodo di esonero rapportandolo alla gravità ed alla specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta, quindi, la riduzione proporzionale dei crediti formativi cui il professionista è obbligato.

Per gli esoneri, in base a quanto previsto dalle Linee di indirizzo, il Consiglio regionale si attiene ai seguenti parametri:

MOTIVAZIONI	
Esonero per maternità o congedo parentale	
Gravidanza	Per ogni singola gravidanza può essere chiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo chiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
Adozione	Esonero massimo 20 crediti
Esonero per malattia grave o infortunio	
Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti
Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi	
Disoccupati, inoccupati, altra occupazione, ecc.	Esonero massimo di 10 crediti formativi nell'anno. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio
Pensionati	Esonero massimo di 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti almeno 15 crediti formativi nel triennio
Lavoro all'estero	Esonero dei crediti commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a sei
Incarichi pubblici elettivi	Esonero totale per il periodo in cui fruiscono dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato
Altri casi	
Zone colpite da catastrofi naturali: potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo, i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite non costituiscono motivo di esonero.	Esonero di 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di 6 mesi



Assistenza a coniuge/partner o figli o parenti di primo grado, affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92 o da infortunio	Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Esonero massimo di 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici
Altre situazioni	Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 crediti al mese, per periodi comunque superiori a 60 giorni

Per gli iscritti che siano affetti da malattie croniche che compromettono la generale capacità di lavorare, il Consiglio regionale può valutare una riduzione da 5 a 10 crediti annuali dell'obbligo alla formazione continua, anche se l'iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione del grado di inabilità comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

Per gli iscritti che siano affetti da gravi malattie in fase acuta, il Consiglio regionale può valutare una riduzione dei crediti annuali dell'obbligo alla formazione continua, anche se l'iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione della gravità comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

Per i professionisti che assistono coniuge/partner o figli o parenti di primo grado affetti da gravi malattie croniche o portatori di handicap grave, il Consiglio regionale può valutare una riduzione da 5 a 10 crediti annuali dell'obbligo alla formazione continua, anche se l'iscritto esercita la professione. Il numero di crediti da dedurre viene attribuito in funzione della gravità della malattia comunicata e supportata da relativa certificazione medica.

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti di ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti a trimestre, ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà (per 1 mese: 2 cf, per 2 mesi: 3 cf, per 3 mesi: 5 cf).

Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 gg. e deve consistere in un numero intero di mesi.

ART. 7 Convenzione e/o cooperazione con altri soggetti pubblici o privati

Il Consiglio regionale è disponibile ad attivare convenzioni e/o protocolli d'intesa con i soggetti pubblici, con gli enti che svolgono formazione esclusivamente per i loro dipendenti o con enti di rilevanza nel settore, che promuovono la formazione gratuita o con il mero rimborso delle spese sostenute; la durata dell'accordo, coinciderà con il triennio di valutazione per gli iscritti della formazione continua.

Per quanto riguarda i soggetti privati, il Consiglio regionale è disponibile a stipulare protocolli relativi a singoli eventi purché i soggetti privati non abbiano i requisiti per richiedere l'autorizzazione, abbiano la sede legale nel territorio regionale di competenza e dichiarino di non avere accordi in essere con altri CROAS.

Nello specifico il Consiglio è disponibile a stipulare protocolli su singolo evento:

- qualora valuti positivamente eventi che coinvolgono più professionalità e che, alla luce della rilevanza dello stesso, il Consiglio regionale ritenga opportuno prevedere forme di collaborazione; in tal caso



il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato deve farne richiesta almeno 45 gg. prima, presentando un programma, seppur in via di definizione, mentre la data e il luogo dell'evento, devono già essere stati fissati, l'evento deve essere a titolo gratuito o con mero rimborso spese;

- qualora valuti positivamente eventi organizzati da enti pubblici o per conto di enti pubblici o da organismi per i propri dipendenti; in tal caso il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato, deve farne richiesta almeno 45 gg. prima presentando un programma seppur in via di definizione; gli eventi devono essere totalmente gratuiti per i partecipanti.

Il Consiglio regionale può prevedere collaborazioni con organismi anche di piccole dimensioni; l'organizzazione degli eventi deve essere congiunta e il Consiglio regionale delegherà uno o più consiglieri a far parte della segreteria scientifica dell'evento stesso. Alla luce della conoscenza del fabbisogno formativo dei propri iscritti e delle priorità individuate, il Consiglio regionale specifica annualmente, all'interno del POF - Piano Offerta Formativa, le tematiche che intende affrontare a favore dei propri iscritti nell'anno. A seguito della pubblicazione sul sito del POF, il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato, che intende collaborare all'organizzazione di uno più eventi sulle tematiche individuate, potrà farne richiesta all'Ordine, indicando la materia che ritiene di voler approfondire congiuntamente e specificando le competenze in grado di mettere in campo su quel tema. La tempistica dell'evento sarà successivamente concordata. Gli eventi saranno comunque gratuiti o a mero rimborso spese per gli iscritti.

ART. 8 Norme Finali

Il presente Regolamento, sostituisce tutte le precedenti delibere in materia, che vengono, così, abrogate.

Alla Commissione consultiva per l'autorizzazione della Formazione continua, si applica quanto previsto dai commi 23, 24 e 25 dell'art. 10 del Regolamento del Consiglio regionale del Lazio e quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del Regolamento Indennità e rimborsi spese di questo Consiglio regionale.